

Tribunale di Vicenza, 16 aprile 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Credito del professionista – Eccezione presuntiva di pagamento – Curatore – Proponibilità – Richiesta del curatore di documenti per valutare il quantum – Affermazione implicita di avvenuto pagamento – Natura di fatto confessoria – Non configurabilità – Giuramento decisorio de scientia – Ammissibilità – Formula.

Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, codice civile. E' onere del difensore del Fallimento e non del curatore come tale nella fase amministrativa della insinuazione tardiva specificare quale tipo di eccezione intende sollevare.

La richiesta di fornire documentazione per valutare il quantum del debito, formulata nella fase "amministrativa" della verifica della domanda tardiva da parte del curatore, non può contraddire l'eccezione di prescrizione, non può avere natura confessoria ed è anzi doverosa da parte sua, quale terzo rispetto al rapporto in cui è maturata la prestazione, e che non può disporre dei diritti della massa.

Al curatore può essere deferito soltanto il giuramento de scientia, con la formula: "se ha notizia dell'estinzione del debito", e non quello de veritate. (gl) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'8 gennaio 2004 e notificato il 28 gennaio 2004, l'ing. G. B. esponeva di avere prestato la sua attività professionale per conto della società fallita come descritta nel preavviso di parcella dell'11.12.1997 (liquidata dal Consiglio dell'Ordine), rimanendo creditore per la somma di £. 27.000.000 (pari ad € 13.944,34), in grado privilegiato; chiedeva quindi di essere ammesso al passivo del Fallimento.

Quest'ultimo si costituiva senza contestare la prestazione svolta, ma eccependo la prescrizione presuntiva di pagamento, ex art. 2956, n. 2, c.c., riferita alla data della parcella (11.12.1997).

Il ricorrente deferiva il giuramento decisorio al Curatore, sulla formula: "Giuro e giurando affermo che dalla contabilità della Società fallita C. M. Ing. P. & Figli spa mi risulta pagata la somma di Lire italiane 27.000.000 (oggi € 13.944,34) richieste dall'ing. G. B."

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 25.9.2008, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 24.11.2008 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 15.12.2008 per le repliche eventuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta.

La prestazione dell'ing. G. B. risale all'11 dicembre 1997, data del preavviso di fattura, ed è stata fatta valere in giudizio mediante la domanda tardiva per l'insinuazione allo stato passivo del Fallimento solo in data 8 gennaio 2004, ben sei anni dopo.

L'art. 2956, n. 2, c.c. prevede che il diritto al compenso per l'opera prestata dai professionisti si prescrive in tre anni, affermando la presunzione iuris tantum di avvenuta integrale estinzione della obbligazione.

La prescrizione presuntiva di pagamento si fonda sulla considerazione che per alcuni rapporti della vita quotidiana il pagamento avviene in tempi brevi e spesso brevi manu, senza quietanza scritta (cfr. Cass. 3 febbraio 1995, n.1304, G.civ. 1995, I, 1508).

Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c., e inoltre l'eccezione è perfettamente compatibile con quella, proposta in linea subordinata, di contestazione del rango privilegiato del credito, per il caso che il giudice lo ritenga esistente (Cass. 15 settembre 2005, n. 18242, G.civ. 2005, I, 2939).

Per quanto riguarda il momento e le modalità dell'eccezione, la concreta precisazione del tipo di prescrizione (cioè: presuntiva di pagamento) che veniva eccepita costituiva un onere del

procuratore in giudizio del Curatore, e non di quest'ultimo, il quale ha condotto una fase preliminare (meramente amministrativa) di studio dei documenti prodotti dall'attore, senza costituirsi in giudizio, sicché, da un lato, la sua ripetuta informale eccezione di prescrizione non valeva a specificare tecnicamente la scelta del tipo concreto di eccezione formulata e, dall'altro lato, la richiesta di documenti "al fine di valutare la congruità del quantum", fatta sempre nella fase "amministrativa" della verifica della domanda tardiva, che si è svolta prima della effettiva costituzione in giudizio, non può aver contraddetto l'eccezione di prescrizione, ed era anzi per lui doverosa, quale terzo rispetto al rapporto in cui era maturata la prestazione.

Anzi, essendo il Curatore appunto terzo e, inoltre, non potendo disporre dei diritti della massa dei creditori, e non potendosi perciò attribuire alle sue dichiarazioni (in giudizio e fuori di esso) natura confessoria (Cass. 12 maggio 1998, n.4774, F.it. 1998, I, 2114), la richiesta di elementi per valutare la congruità del quantum non può certo aver determinato il riconoscimento implicito, che è di natura confessoria - di non aver pagato la prestazione.

Al di fuori della espressa ammissione di non aver pagato, avente pure natura di confessione, preclusa al Curatore per la non disponibilità da parte sua dei diritti della massa, l'unico modo di superare l'eccezione di avvenuto pagamento presunto consiste pertanto nel deferimento del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2960 c.c.

Per le ragioni già dette, il giuramento può essere deferito al Curatore non nella forma de veritate (che presuppone la conoscenza diretta del fatto da provare, in quanto fatto proprio di chi è chiamato a giurare; cfr. Cass. 28 ottobre 2005 n. 21080, M.CED n. 584637), ma soltanto nella forma de scientia (riferito cioè alla notizia che egli abbia di un fatto altrui), come previsto dalla norma di cui all'art. 2960, co. 2, c.c. (Trib. Agrigento 12 giugno 2003, Giur.it. 2004, 1426).

IL CASO.it

La parte attrice ha tuttavia proposto una formula di giuramento che lo rende inammissibile, in quanto chiede al Curatore di giurare affermando "che dalla contabilità della Società fallita C. M. Ing. P. & Figli spa mi risulta pagata la somma di Lire italiane 27.000.000 (oggi € 13.944,34)": la formula del giuramento deve infatti essere tale per cui il Curatore risponda "se ha notizia dell'estinzione del debito", ed a prescindere dal fatto che ciò risulti o meno dalla contabilità, peraltro senza un preciso riferimento temporale.

Può essere, infatti, si intende in astratto, senza riferimento al caso de quo, ma con valenza illustrativa del criterio da seguire per la formula del giuramento, che il pagamento sia avvenuto fuori contabilità e che il Curatore giuri affermando che dalla contabilità non gli risulta pagata la somma di cui si tratta, oppure più semplicemente che non presti un giuramento che lo porterebbe, formulato in positivo, ad affermare ciò che non gli risulta, ma senza poter escludere altre forme di conoscenza del fatto estintivo: questa dichiarazione non potrà certo costituire titolo decisivo per ammettere il credito al passivo del Fallimento, potendo lo stesso essere stato comunque estinto, benché non contabilizzato.

Il giuramento così deferito non può, pertanto, essere ammesso.

L'attrice non ha quindi dimostrato la attuale spettanza del suo diritto di credito, e pertanto l'istanza di insinuazione al passivo va rigettata.

Le questioni non espressamente trattate si reputano assorbite.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

rigetta la domanda proposta dall'ing. G. B. nei confronti del Fallimento C. M. Ing. P. & Figli spa con ricorso depositato il 8.1.2004 e notificato il 28.1.2004;

condanna l'ing. G. B. al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento C. M. Ing. P. & Figli spa, che liquida in complessivi € 4.344,75, di cui € 482,75 per spese generali, € 1.402,00 per diritti ed € 2.460,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 16.4.2009.